REGOLAMENTO (CEE) N. 2435/80 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 1980

che accorda la facoltà di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1990/80 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, la facoltà di concludere contratti di magazzinaggio a breve termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati può essere accordata se la situazione del mercato lo esige, in particolare se viene decisa la distillazione preventiva in applicazione dell'articolo 11 di detto regolamento ;

considerando che, per quanto riguarda i tipi di vino da tavola più rappresentativi, la situazione del mercato è caratterizzata da un prezzo rappresentativo inferiore al prezzo limite per l'intervento ; che, d'altra parte, la distillazione preventiva è stata decisa con regolamento (CEE) n. 2335/80 [3] ;

considerando che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 ; che è pertanto opportuno accordare la facoltà di concludere contratti di magazzinaggio a breve termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati, secondo le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 2600/79 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2252/80 [5] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È accordata la facoltà di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati prodotti nella campagna 1980/1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 6.
(3) GU n. L 236 del 9. 9. 1980, pag. 5.
(4) GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 15.
(5) GU n. L 227 del 29. 8. 1980, pag. 10.